

**Convenzione ex art. 14 del C.C.N.L. 22.01.2004 del comparto Regioni-Autonomie Locali, relativo
all'utilizzo congiunto di personale tra
il Comune di Casella e l'Unione dei Comuni dello Scrivia**

L'anno duemilasedici, addì _____ del mese di dicembre, tra:

IL COMUNE DI CASELLA, rappresentato dal Dott. COLLOSSETTI Francesco – Sindaco pro-tempore, nato a Genova il 10.08.1961 - (C.F./P.IVA Ente 00734460108), il quale dichiara di agire in nome e per conto dell'Ente che rappresenta e in forza della deliberazione della Giunta Comunale n.____del_____, esecutiva ai sensi di legge;

E

L'UNIONE DEI COMUNI DELLO SCRIVIA, rappresentata dall'Ing. MAIERON Loris – Presidente pro-tempore, nato a Busalla il 05.04.1962 - (C.F./P.IVA Ente 02252280991), il quale dichiara di agire in nome e per conto dell'Ente che rappresenta e in forza della deliberazione della Giunta dell'Unione n.____del_____, esecutiva ai sensi di legge;

PREMESSO che:

- ✓ l'Unione dei Comuni dello Scrivia, ha la necessità di procedere all'assegnazione di personale competente al Settore Amministrativo – Ufficio Segreteria, in virtù dell'avvenuta costituzione della struttura, avvenuta con deliberazione della Giunta dell'Unione n. 6 del 18/04/2016;
- ✓ in attesa della definizione della struttura organizzativa dell'Ente, l'Unione e i Comuni, hanno ritenuto l'utilizzo delle convenzioni tra Enti, lo strumento funzionale a garantire l'avvio del funzionamento della Struttura organizzativa e dei servizi da attivare presso l'Ente comprensoriale;

VISTO l'art. 14 del CCNL Regioni ed Autonomie Locali del 22.01.2004, il quale prevede che:

- ✓ al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL, per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza; la convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore;
- ✓ L'utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione.

CONSIDERATO altresì che l'art.34, comma 13, della legge n.289/2002 prevede che le Amministrazioni possano avvalersi di personale di altri enti sulla base di convenzioni specifiche che ne regolino l'utilizzo e gli oneri finanziari;

si stipula e si conviene quanto segue:

ART. 1 – Oggetto, finalità e profili generali di riferimento

1. La presente convenzione ha per oggetto l'utilizzo, ai sensi dell'art. 14 del C.C.N.L. del 2004, di un dipendente in servizio presso il Comune di Casella.

2. La convenzione è finalizzata a soddisfare l'esigenza dell'Unione dei Comuni dello Scrivia, di personale adeguato a supportare l'attività del Settore Amministrativo – Ufficio Segreteria.
3. Al personale utilizzato in base alla presente convenzione si applica il complesso di disposizioni derivanti dai vigenti CCNL di comparto.

ART. 2 – Individuazione del personale

1. La presente convenzione ex art. 14 del C.C.N.L. del 2004, individua l'assegnazione all'Unione dei Comuni dello Scrivia, in via temporanea e parziale, del personale del Comune di Casella, nella persona del dipendente a tempo pieno e indeterminato, Chiara Cavallucci, Cat. C, posizione economica 3, per lo svolgimento di funzioni tecniche e amministrative presso il Settore Amministrativo – Ufficio Segreteria, peraltro funzioni già assunte presso il Comune di Casella.
2. L'utilizzo del personale in base alla presente convenzione avviene anche con il formale espressione di consenso da parte del lavoratore interessato mediante sottoscrizione della presente convenzione.

ART. 3 – Durata della Convenzione

1. La durata della convenzione è fissata dall'1/1/2017 sino al 31/12/2017.
2. La convenzione potrà essere rinnovata, previa intesa tra le Amministrazioni.

ART. 4 – Tempo di lavoro di assegnazione

1. La dipendente Chiara Cavallucci presterà servizio presso l'Unione dei Comuni dello Scrivia per un tempo di lavoro fino ad un massimo di 4 ore settimanali, per il periodo compreso di sottoscrizione della convenzione sino al 31 dicembre 2017, salvo possibilità di rinnovo dello stesso.
2. Le prestazioni lavorative di Chiara Cavallucci nel rispetto del vincolo settimanale d'obbligo saranno effettuate sistematicamente secondo gli aspetti organizzativi di miglior funzionamento secondo le esigenze dei servizi.
3. La prestazione dovrà essere effettuata sulla base dell'organizzazione dell'orario di lavoro dell'Unione, al fine di consentire il coordinamento di funzioni, il raccordo con l'attività degli altri dipendenti del Comune medesimo, fermo restando il buon funzionamento dell'attività di entrambi gli Enti interessati.

ART. 5 – Titolarità del rapporto e rapporti finanziari tra gli Enti

1. I rapporti finanziari tra i due Enti saranno ispirati ai principi della solidarietà e della equa ripartizione degli oneri.
2. La titolarità del rapporto organico è conservata presso il Comune di Casella cui compete la gestione degli istituti connessi con il servizio.
3. L'utilizzo del personale del Comune di Casella, da parte dell'Unione dei Comuni dello Scrivia, comporterà da parte della stessa, ad un rimborso di una spesa pari al 10% della prevista retribuzione del citato CNL, così come dei versamenti degli oneri e ritenute previdenziali, assicurativi e fiscali, ivi comprese le spettanze relative dell'indennità di posizione e di risultato.
4. Il Comune di Casella provvederà all'erogazione delle intere competenze economiche spettanti al dipendente per le prestazioni svolte a favore dell'Unione dei Comuni e, al recupero della spesa a carico dell'Unione.
5. L'Unione dei Comuni si impegna a rimborsare il Comune di Casella, entro trenta giorni lavorativi decorrenti dalla data della relativa richiesta.
6. Il Comune di Casella e l'Unione dei Comuni, concordano comunque la possibilità di prevedere, in sede di liquidazione delle spettanze dovute, di procedere all'eventuale compensazione tra crediti e debiti tra le rispettive Amministrazioni, secondo appositi accordi tra le parti.

ART. 6 – Ferie e Malattia

1. Le ferie e gli altri congedi sono concessi direttamente ed autonomamente all'Amministrazione competente in base all'articolazione della presenza in servizio del dipendente in convenzione. Le ferie concesse dall'Unione dei Comuni dello Scrivia saranno comunicate al Servizio Finanziario del Comune di Casella, che provvederà al computo totale delle ferie, avendo cura di computare una sola giornata di ferie pur essendo l'orario giornaliero articolato al tra le due amministrazioni e soggetto a due autorizzazioni.

2. In caso di malattia il dipendente effettuerà le previste comunicazioni con le modalità previste dalla vigente normativa al Comune di Casella che, ove necessario rispetto alle modalità di articolazione dell'orario di lavoro tra i due Enti, comunicherà lo stato di malattia all'Unione dei Comuni dello Scrivia.

ART. 7 – Risoluzione

1. La convenzione sarà risolta nei seguenti casi:

- ✓ per cessazione rapporto di lavoro con l'Ente titolare del rapporto di lavoro;
- ✓ per scadenza della presente convenzione;
- ✓ per risoluzione consensuale della convenzione da parte degli enti convenzionati;
- ✓ recesso unilaterale da parte degli enti convenzionati;

2. La risoluzione/recesso/rinuncia dalla presente convenzione sono subordinate all'osservanza del periodo di preavviso a mezzo A/R di almeno 30 giorni solari, fatte salve le diverse ipotesi previste dalla legge o dai contratti collettivi.

ART. 8 – Norme finali

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa riferimento alla normativa legislativa, regolamentare e contrattuale in materia degli enti locali.

2. Qualora esigenze funzionali od operative rendessero necessaria la modifica della presente convenzione, con particolare riguardo al soggetto individuato, al tempo di lavoro, alla modalità di utilizzo e ai rapporti finanziari, le Amministrazioni provvederanno all'approvazione delle modifiche opportunamente concordate, attraverso le stesse modalità di approvazione.

2. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 24.04.1986, n. 131, ed è sottoscritta con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità degli stessi, così come previsto dall'art.15 comma 2 bis della Legge 7 Agosto 1990 n.241 e s.m.i. La conservazione dell'originale sottoscritta, avverrà a cura dell'Unione dei Comuni dello Scrivia.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Comune di Casella
IL SINDACO
(Dott. Francesco Collossetti)

Per l'Unione dei Comuni dello Scrivia
IL PRESIDENTE
(Ing. Loris Maieron)

Per accettazione
Chiara Cavallucci